

(N. 245)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei Senatori BRAITENBERG, CONCI, GELMETTI, LUCIFERO, MOTT, RAFFEINER, CARBONARI, DE BOSIO, JACINI e GALLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1949

Abrogazione dell'articolo 171 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 171 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, esclude i cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi che hanno conseguito titoli accademici all'estero successivamente alla data di pubblicazione del suddetto Testo unico (7 dicembre 1933) dall'applicazione dell'articolo 170 del decreto citato che contiene le disposizioni circa il riconoscimento in Italia di titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini italiani.

La disposizione dell'articolo 171, primo comma, trae origine dalle seguenti anteriori disposizioni di legge:

a) articolo 8 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, che ha escluso, per la prima volta, i cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi che avevano conseguito titoli accademici all'estero succes-

sivamente alla data di tale decreto (22 maggio 1924) dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 51 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, che regolavano il riconoscimento di titoli accademici conseguiti presso università o istituti superiori stranieri di maggiore fama;

b) articolo 29, ultimo comma, del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, che escludeva i cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi che conseguivano titoli accademici di istituti superiori agrari e di medicina veterinaria all'estero dal riconoscimento degli stessi;

c) articolo 18 del regio decreto-legge 2 luglio 1930, n. 1176, che dichiarava ferme le disposizioni delle norme ad *a)* e *b)* e le estendeva anche agli istituti superiori di scienze economiche e commerciali e al regio istituto superiore navale di Napoli.

Queste disposizioni eccezionali si inserivano nella politica fascista contro le minoranze etniche. Oggi però, nel clima della Repubblica democratica italiana esse costituiscono un ingiustificabile anacronismo. In dippiù sono in contrasto coll'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana che garantisce l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini « senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali », nonchè, per la regione Trentino-Alto Adige, anche con l'articolo 2 dello Statuto speciale per tale regione, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5, che riconosce « parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono ».

Di fronte a queste chiare norme costituzionali che riconoscono e garantiscono a tutti i cittadini italiani l'uguaglianza avanti alla legge e la parità di diritti, sarebbe lecito sostenere che ad esse debba attribuirsi senz'altro forza e valore di legge e che quindi non occorra più un ulteriore intervento del legislatore per abolire una legge anteriore incompatibile con le norme della Costituzione. L'articolo 15 delle « Disposizioni sulla legge in generale » del codice civile convalida questa tesi, disponendo che « le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori... per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti... ». Si potrebbe quindi senz'altro considerare abrogata la norma eccezionale dell'articolo 171 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, perchè incompatibile con l'articolo 3 della Costituzione e l'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e ciò dal giorno in cui è entrata in vigore la Costituzione.

Poichè però le autorità amministrative continuano ad applicare la norma impugnata a tutto danno di cittadini del gruppo etnico tedesco, i quali si vedono con ciò esclusi dallo esercizio di un diritto che la legge concede a tutti gli altri cittadini italiani e poichè è forse

opportuno evitare eventuali incertezze e scrupoli da parte di funzionari chiamati ad applicare il Testo unico della legge sull'istruzione superiore, si ritiene necessario di proporre la abolizione espressa dell'articolo 171 del Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con una legge speciale, che si propone all'esame del Senato.

L'urgenza che si richiede per questa proposta di legge trova la sua giustificazione nel fatto che nell'Alto Adige, dopo una sospensione di quasi 10 anni, causata dalla guerra e dal dopoguerra, sono stati banditi o saranno prossimamente banditi numerosi concorsi pubblici, specialmente nell'amministrazione sanitaria e nell'amministrazione dei nuovi enti autonomi, Regione e Provincia, dai quali concorsi, continuando l'applicazione della norma eccezionale dell'articolo 171, primo comma, sarebbero esclusi i laureati del gruppo etnico tedesco, muniti di diplomi esteri, e ciò malgrado che il punto 1, lettera *d*, dell'allegato IV al Trattato di pace (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430), abbia concesso ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano « l'uguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici ». Gli stessi rimarrebbero esclusi anche nella formazione e revisione degli albi professionali attualmente in corso nella provincia di Bolzano. Per quegli studenti universitari del gruppo etnico tedesco dell'Alto Adige che nel corrente anno universitario si sono trasferiti da una università estera ad una università italiana la mancata immediata abolizione dell'articolo 171 avrebbe la conseguenza dolorosa della perdita di un intero anno accademico.

Per le considerazioni sopra svolte, si ritiene doveroso abrogare con la massima urgenza l'articolo 171 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 171 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.